



COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

DISCIPLINARE DI GARA
A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS
N.50/2016, IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA, PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
CPV: 66510000-8

CIG 7930673664

Stazione appaltante:	Comune di Capannori
Procedura:	Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Indice generale

ART. 1 – PREMESSE.....	3
ART. 2 - ENTE APPALTANTE.....	3
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3.1 Documenti di gara.....	3
3.2 Chiarimenti.....	4
3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione.....	4
3.4 Comunicazioni.....	4
ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA – IMPORTO.....	5
4.1 Oggetto e durata dell'appalto.....	5
4.2 Valore dell'appalto.....	5
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART.6 - REQUISITI GENERALI.....	7
ART.7 – CRITERI DI SELEZIONE E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1 Requisiti di idoneità (art.83, c.1, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.).....	8
7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	8
7.3 Comprova dei requisiti.....	9
ART.8 – AVVALIMENTO.....	10
ART.9 – SUBAPPALTO.....	10
ART.10 – GARANZIA PROVVISORIA.....	10
ART 11 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	13
ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	16
ART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE.....	17
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
ART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	28
15.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità.....	28
essenziali non sanabili afferenti alla documentazione amministrativa.....	28
15.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta tecnica.....	29
15.3 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto C.....	29
ART. 16 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E COMPITI.....	30
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
ART. 17 - AGGIUDICAZIONE E OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL.....	31
CONTRATTO.....	31
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 D.LGS. N. 50/2016).....	31
ART. 19 - RISPETTO D. LGS. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO) E RISPETTO DEL PROTOCOLLO SINDACALE IN MATERIA DI APPALTI.....	31
ART. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ.....	32
ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	32
ART. 21 - DIRITTO DI ACCESSO.....	32
ART. 22 - ALTRE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE E NORME DI CHIUSURA.....	33

ART. 1 - PREMESSE

Con determinazione a contrattare n. 878 del 05/06/2019 del Settore "Programmazione Finanziaria , Tributi e Contratti", questa Amministrazione ha determinato di procedere all'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Capannori.

L'appalto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). L'elemento economico è fisso, essendo state stabilite le provvigioni in 6% per i rami elementari diversi dalle Polizze RCA e Kasko- Auto rischi diversi ed il 1% per le polizze RCA e Kasko- Auto Rischi Diversi.

Il Dirigente Responsabile del contratto e il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Paolo Pantanella, Dirigente competente.

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
<https://start.toscana.it>

ART. 2 - ENTE APPALTANTE

Ente: Comune di Capannori - Settore "Programmazione Finanziaria , Tributi e Contratti", "Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali, Assicurazioni"

Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1

Tel: 0583 428322

Fax: 0583 428589

e-mail: assicurazioni@comune.capannori.lu.it

Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Per informazioni: tel. 0583/428322- fax 0583/428589- Email: assicurazioni@comune.capannori.lu.it

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale prestazionale e descrittivo per l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modelli A.2.0, A.2.2, A.2,6, meglio di seguito descritti, D.G.U.E.;
- 4) Relazione Tecnico Illustrativa del RUP;

5) Protocollo degli appalti siglato dall'Amministrazione con le OO.SS. Il 7/12/2018.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.capannori.lu.it> e sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it>

3.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione sulla piattaforma START "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali).

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il 25/06/2019**.

3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione da parte dell'Operatore Economico, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Non è consentito il subappalto.

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA - IMPORTO

4.1 Oggetto e durata dell'appalto

Trattasi di appalto mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 50/2016 del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Capannori.

Le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel relativo Capitolato speciale prestazionale e descrittivo di Appalto.

Il contratto per l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal **29 OTTOBRE 2019**, o da altra data successiva, qualora tale procedura di gara si protragga oltre tale data, secondo quanto stabilito nella determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza del contratto, o in caso di recesso, l'impresa appaltatrice si impegna, a richiesta dell'Amministrazione e nelle more dell'espletamento di nuova gara finalizzata all'individuazione della nuova parte contraente, a prorogare il servizio per il periodo necessario, alle stesse condizioni previste dal presente bando e dal Capitolato Speciale, come previsto dall'art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti. In tale ipotesi, il Broker è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi alle stesse condizioni e secondo le stesse prescrizioni previste dal presente capitolato e relativi allegati.

4.2 Valore dell'appalto

Il servizio sarà remunerato con provvigioni sui premi assicurativi che resteranno esclusivamente a carico delle Compagnie Assicuratrici e, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune di Capannori, neppure in via solidale o sussidiaria, al Broker per le attività previste dal presente bando né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 comma 14 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la sua intera durata, inclusa l'eventuale proroga prevista all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è

presuntivamente quantificato in € **65.182,38** (euro sessantacinquemilacentottantadue/38). Il suddetto valore è stato calcolato in base all'importo dell'imponibile dei premi delle polizze dell'anno 2018, attualmente in essere presso questa Amministrazione, applicando la percentuale di provvigione è dell'6% per i rami elementari diversi dalle polizze RCA e Kasko- Auto Rischi diversi e la percentuale del 1% per le polizze RCA e Kasko- Auto Rischi diversi; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni.

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore è stimato, ai soli fini dell'individuazione degli importi legati alla disciplina in materia di appalti di servizi (come per es. calcolo garanzia provvisoria, codice identificativo di gara)

Si rappresenta inoltre che trattandosi di Servizi di natura intellettuale, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, esulano dalla redazione del DUVRI e conseguentemente dalla quantificazione dei costi della sicurezza che sarebbero comunque da ritenersi pari a 0 (zero), come da dichiarazione del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione dell'Ente.

I premi assicurativi pagati dall'Ente per l'anno 2018, con esclusione di regolazione premi e polizze una tantum, ammontano a 310.589,88 euro, comprese imposte, come da tabella seguente:

NUMERO	RAMO	Premio annuo netto	Premio annuo lordo	Scadenza
1	RCT/O	167.000,00	204.157,50	31/12/2019
2	RC PATRIMONIALE	8.903,07	10.884,00	30/06/2020
3	RCA AUTO	12.337,68	15.416,74	30/06/2020
4	INFORTUNI	12.608,27	14.862,00	30/06/2020
5	KASKO	3.259,91	3.700,00	31/12/2019
6	TUTELA LEGALE	17.468,95	21.443,30	30/06/2020
7	ALL RISKS	32.468,25	39.676,34	31/12/2019
8	MUSEO	368,10	450,00	31/12/2019
TOTALE		254.414,23	310.589,88	

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'osservanza della disciplina ivi prevista (art. 45 e ss del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), ovvero degli operatori stabiliti in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento e che siano iscritti all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., ovvero, per i quali sussista specifica annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 109 co. 2 ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediario assicurativo e riassicurativo in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, secondo le previsioni di cui all'art. 116 del medesimo D.Lgs. 209/2005. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.n.50/2016 in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m), dell'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, **è fatto divieto di partecipare** alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In entrambe le ipotesi, ai consorziati, per i quali il Consorzio concorre, **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il Consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 c.p..

Si fa comunque presente che nelle condizioni previste dall'art.48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. o per fatti o atti sopravvenuti si applica l'art.48, comma 7 bis, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016, **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Si precisa che, a norma dell'art. 48 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'inosservanza dei divieti di cui al paragrafo precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto

ART.6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART.7 - CRITERI DI SELEZIONE E MEZZI DI PROVA

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali, come previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da attestarsi attraverso le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, sul documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e sul modello A.2.0. scaricabili da START, da firmare digitalmente a cura del Legale Rappresentante della Società. Ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione probatoria avvalendosi di qualsiasi mezzo idoneo documentale a conferma della dichiarazione medesima.

7.1 Requisiti di idoneità (art.83, c.1, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Ogni singolo operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006, n. 5 e ss.mm.ii.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.lgs. 209/2005.

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

a) Capacità economico-finanziaria (art.83, c.1, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:

- aver intermediato con servizi di brokeraggio assicurativo, in ciascuno degli ultimi tre esercizi del triennio 2016/2017/2018, premi assicurativi relativi a polizze per un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00 euro) al lordo delle imposte e delle commissioni;
- possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000.000,00.

b) Capacità tecnico-professionale (art.83, c.1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016):

I soggetti concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale:

- aver svolto, nel triennio 2016/2017/2018, almeno tre servizi di brokeraggio per conto della Pubblica Amministrazione, intesa come le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, Unioni, Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti).

Il possesso dei requisiti in caso di R.T.I. , Consorzio Ordinario, Rete di Impresa, GEIE, Consorzi stabili, Consorzi tra Società Cooperative di produzione e lavoro e

Consorzi tra Imprese Artigiane, è disciplinato nel modo che segue:

- In caso di R.T.I. /Consorzio Ordinario/Rete di Impresa/GEIE

- quelli di carattere generale e di cui al precedente punto 7.1 da ciascun soggetto costituente il Raggruppamento/Consorzio/Rete di Impresa/GEIE;
- quelli di cui al precedente punto 7.2 devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento Temporaneo/Consorzio/Rete di Impresa/GEIE nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (Capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di Raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

- In caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura:

- tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziarie e tecnico professionali di cui ai punti 7.1 e 7.2 devono essere posseduti dal Consorzio.

- In caso di Consorzio stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di gara come esecutori:

- quelli di carattere generale e di cui al precedente punto 7.1 sia dal Consorzio che dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto;
- la sussistenza in capo al Consorzio di quelli di cui al precedente punto 7.2 sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

- In caso di Consorzio tra Società Cooperative di produzione lavoro e di Consorzio di Imprese Artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice citato i consorziati esecutori:

- i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal Consorzio;
- i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati esecutori.

7.3 Comprova dei requisiti

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per il punto 7.2 lett. a)

Dovranno essere prodotti i bilanci dell'ultimo triennio, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati da nota integrativa o qualsiasi altro documento fiscale (fatture) che provino la capacità economico finanziaria dichiarata.

Dovrà inoltre essere prodotta copia conforme della polizza con il massimale richiesto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante

Per il punto 7.2 lett. b)

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si consiglia, per motivi di speditezza della procedura, la presentazione di tali documenti già in sede di gara. In alternativa, tali documenti dovranno essere comunque prodotti in sede di verifica dei requisiti dichiarati, secondo la legge vigente.

ART.8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, che devono essere posseduti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART.9 - SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto.

ART.10 - GARANZIA PROVVISORIA

10.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1158,80 (millecentocinquattotto/80), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell'apposito spazio previsto da START.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART 11 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016.

Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo l'elemento del prezzo fisso, con le seguenti percentuali stabilite:

RAMI DI POLIZZE	PROVVIGIONE IN %	IN LETTERE
RAMI AUTO RCA/KASKO	1%	UNOPERCENTO
RAMI ELEMENTARI NON RCA/KASKO	6%	SEIPERCENTO

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Il punteggio massimo attribuibile da parte della Commissione Giudicatrice è pari a punti **100 (cento)** di seguito ripartiti:

VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
OFFERTA TECNICA	Punti 100
OFFERTA ECONOMICA: PREZZO/COSTO// FISSO	
TOTALE	Punti 100

In particolare, il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito in base ai seguenti elementi riportati nella sottostante tabella:

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA		MAX. 100 PUNTI
T.1	Metodologia della gestione operativa	Max. 40 punti

dei servizi di brokeraggio		
T.1.1	<p>Metodologia dell'attività di analisi del programma assicurativo e della valutazione dei rischi</p> <p><i>(Sarà oggetto di valutazione la descrizione dell'analisi del programma assicurativo dell'ente e di tutti gli ambiti di rischio connessi)</i></p>	Max. 20 punti
T.1.2	<p>Formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo massime coperture per l'Ente</p> <p><i>(Sarà oggetto di valutazione la descrizione della metodologia di individuazione di strategie alternative e innovative volte alla razionalizzazione dei costi assicurativi)</i></p>	Max. 10 punti
T.1.3	<p>Gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativa contabile</p> <p><i>(Sarà oggetto di valutazione la descrizione dell'attività di assistenza e di consulenza nella gestione delle polizze e di qualsiasi altra attività connessa)</i></p>	Max. 10 punti
T.2	<p>Modalità di assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara</p> <p><i>(Sarà oggetto di valutazione la descrizione dell'attività di assistenza e supporto tecnico in ordine alla predisposizione e gestione fasi delle gare di appalto)</i></p>	Max. 10 punti
T.3	<p>Modalità assistenza nella gestione e rendicontazione dei sinistri</p>	Max. 15 punti
T.3.1	<p>Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quella della liquidazione</p> <p><i>(Sarà oggetto di valutazione la presentazione di un programma di gestione dei sinistri per il costante monitoraggio dei sinistri, aggiornamento, analisi ed estrazione dati, finalizzato all'accelerazione della definizione dei sinistri)</i></p>	Max. 10 punti

T.3.2	<p>Fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per informazioni di dettagli di ogni singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizze, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere (da parte dei funzionari comunali) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti.</p> <p><u>In caso affermativo, è richiesta una breve descrizione del funzionamento</u></p>	<p>Sì = 5 punti No = 0 punti</p>
T.4	<p>Attività di consulenza ed assistenza, mediante la formulazione di pareri, in risposta ai quesiti in materia assicurativa che vengono posti dai vari uffici dell'ente e relative tempistiche di risposta</p> <p><i>(Sarà oggetto di valutazione l'attività di consulenza ad esempio relativamente ad eventuali concessioni, convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate)</i></p>	<p>Max. 15 punti</p>
T.5	<p>Assetto organizzativo della società di brokeraggio</p> <p><i>(indicazione delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative degli Enti locali; accesso del broker presso gli uffici; professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente)</i></p>	<p>Max. 5 punti</p>
T.6	<p>Formazione del personale</p> <p><i>(modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa; ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'ente)</i></p>	<p>Max. 10 punti</p>
T.7	<p>Eventuali servizi migliorativi offerti</p>	<p>Max. 5 punti</p>

	rispetto al capitolato <i>(tali servizi non dovranno comportare alcun onere a carico dell'Ente; tali servizi migliorativi dovranno essere presentati in maniera dettagliata in sede di offerta e saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico del proponente risultato aggiudicatario; non saranno ammessi elementi di tipo economico; i servizi proposti dovranno avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l'oggetto del servizio)</i>	
TOTALE		100 PUNTI

Si precisa che l'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta tecnica. Nell'attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti, la Commissione rispetterà le seguenti corrispondenze:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO
0	Non rilevato
0,2	Insufficiente
0,4	Sufficiente
0,6	Discreto
0,8	Buono
1	Ottimo

Il punteggio attribuito a ciascun elemento, terminata la valutazione discrezionale della Commissione, risulterà dall'applicazione della seguente formula

$$P = P_{max} * coeff.$$

Dove:

P= Punteggio assegnato al concorrente

Pmax= Punteggio massimo attribuibile a sottocriterio

Coeff.= Coefficiente corrispondente al giudizio attribuito dalla Commissione come media dei singoli coefficienti attribuiti da ciascun commissario

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica di ogni singolo concorrente è dato dalla sommatoria dei punteggi dei singoli criteri e sub/criteri. **Si precisa che saranno considerate ammissibili le offerte tecniche che raggiungono un punteggio minimo di 60/100.**

ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,

accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com**.

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

ART. 13 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 28 GIUGNO 2019**, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.2), A.3) e A.4)**

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto **B)**

C) L'OFFERTA ECONOMICA ED IL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA, di cui ai successivi punti **C.1) e C.2)**

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **A.1** del presente disciplinare di gara, dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;

Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.

Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto**

nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- **la copia autentica** dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di START.

A.1.2) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora costituiti deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START il modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda integrativa RTI" (Modello A.2.6**) La stessa dovrà essere **firmata digitalmente** (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE.**

A.2) Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE", la Dichiarazione art. 80 commi 1, 4 e 5, lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) ed altre dichiarazioni e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **attraverso il Modello A.2.0 - Dichiarazione art. 80 commi 1, 4 e 5 lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) ed altre dichiarazioni.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e negli altri modelli e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione -- tutte le sezioni,
- alla parte IV, parte A- "**IDONEITA'**", compilare i punti 1 e 2; parte B "**CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**", compilare il punto 2a (inteso come il requisito di aver intermediato con servizi di brokeraggio assicurativo, in ciascuno degli ultimi tre esercizi del triennio 2016/2017/2018, premi assicurativi relativi a polizze per un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00 euro) ed il punto 5 (inteso come possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente con un massimale di almeno € 3.000.000,00. Pertanto dovrà essere indicata la polizza con il relativo massimale); parte C "**CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI**" compilare il punto 1b, elencando i servizi svolti, come previsto dal punto 7.2 punto b) del presente disciplinare.
- alla parte VI: Dichiarazioni finali - tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello A 2.0 - Dichiarazione art. 80 commi 1, 4 e 5 , lettere, c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) ed altre dichiarazioni, dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria] deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;

- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A 2.2, "SCHEDA AVVALIMENTO ex art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO ex art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con le somme e le prescrizioni previste all'art. 10 del presente disciplinare, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione efficace, **costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione**, a favore del Comune di Capannori Piazza Aldo Moro 1 55012 Capannori (Lu).

A.3.1) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, e quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento sul c/c bancario intestato a Comune di Capannori (Lu) **IBAN IT 72 Q 01030 24700 000000739960** con causale la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta per appalto del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo del Comune di Capannori CIG.7930673664"

Negli altri casi, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa all'appalto del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo del Comune di Capannori CIG **7930673664**".

Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza atte-

stanti rispettivamente l'avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.3.2) La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa all'appalto del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo del Comune di Capannori CIG **7930673664**".

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio ordinario di concorrenti** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

A.3.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, come già precisato all'art. 10, e deve prevedere espressamente:

- la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale;
- la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'**operatività della garanzia** medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

A.3.3) L'importo della garanzia provvisoria è ridotto:

- a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;
- c) per le percentuali indicate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni - lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) - la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il concorrente potrà dichiarare nella "domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti **orizzontale** o di consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L'operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, da inserire nell'apposito spazio di START:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra deve essere inserito in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa **verticale**, potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella **Domanda di partecipazione** dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Sia in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale sia verticale potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, nonché la

verifica sullo status di microimpresa, piccola e media impresa, verrà effettuato, contestualmente ai controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario della gara. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione dalla procedura di gara del soggetto sottoposto a controllo, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

A.4) L'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto **A.3.2)** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.3.2).**

- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.3.1)** (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere formulata mediante presentazione di una **relazione tecnica** composta da non più di 8 pagine scritte in carattere New Roman, corpo 12 (dodici), interlinea singola, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società di brokeraggio ed inserita nell'apposito spazio predisposto su START.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti

che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE ed inserita nell'apposito spazio di START. In caso di offerta da parte di operatori raggruppati nelle succitate forme dovranno essere riportati i dati di tutti i soggetti firmatari.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) OFFERTA ECONOMICA E DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

C.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, (il Modulo è generato automaticamente dal Sistema START): l'offerta, automaticamente generata da START, riporta il valore totale dell'appalto. Tale modulo dovrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa come presa d'atto del valore dell'appalto, in quanto trattasi, come già ribadito di prezzo fisso, non suscettibile di modifiche da parte dell'operatore economico. Oltre a questo deve essere presentato e firmato digitalmente il modello del dettaglio dell'offerta economica, di cui al punto C.2).

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

C.2) DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

Il modello "Dettaglio offerta economica" è predisposto e già compilato dalla Stazione Appaltante ed indica le percentuali di provvigione fisse sui premi assicurativi, che si ribadiscono essere il 6% sui rami elementari diversi da RCA e Kasko- Auto rischi diversi ed il 1% sulle polizze RCA e Kasko- Auto rischi diversi.

Tale modello è obbligatorio ed è presentato ai soli fini di accettazione delle condizioni economiche di tale appalto. Non sarà attribuito alcun punteggio a tale modello, essendo tutto il punteggio collegato all'offerta tecnica.

Tale modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della Società di brokeraggio.

In caso di Raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, si rimanda alle indicazioni di cui al punto C.1), che qua vengono integralmente richiamate.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto, ovvero il Responsabile Unico di Procedimento ovvero il Presidente della Commissione giudicatrice, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura ed alla relativa esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara e la relativa esclusione il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

- a) **Documento di gara unico europeo** ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- b) **Dichiarazione art. 80 commi 1, 4 e 5, lettere c), c-bis) c-ter), f-bis) e f-ter) ed altre dichiarazioni** di cui al Mod. A 2.0 ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- c) **Scheda integrativa RTI** di cui al **modello A.2.6.**
- d) **Scheda avvalimento ex art 89**, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al **modello A 2.2**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- e) in caso di avvalimento): mancata produzione del contratto di avvalimento.
- f) **La garanzia provvisoria di cui al punto A.3) della presente lettera di invito**
- g) **L'impegno di cui al punto A.4) della presente lettera di invito.**

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

ART. 15 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

15.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla documentazione amministrativa

a) il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nel presente disciplinare;

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti: non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;

- abbia inserito l'offerta economica di cui al punto C.1) e/o il dettaglio di cui al punto C.2.) all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del periodo A.3.2 del punto A.3):

- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che non abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- ai sensi del periodo A.3.2.1) del punto A.3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;

- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

15.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta tecnica

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica di cui al punto B:

- manchi oppure venga inserito un documento diverso da quello indicato;
- Siano state inserite nell'area riservata alla documentazione amministrativa o economica;
- non risultino firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- in caso di RTI costituenda non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di ciascuna delle imprese facenti parte del RTI;

15.3 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto C

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica e dettaglio economico di cui ai punti C.1) e C.2):

- siano firmate digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;
- che l'offerta economica di cui al punto C.1) ed il dettaglio dell'offerta economica di cui al punto C.2) non siano presentati.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Modalità di pubblicazione del Disciplinare:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale contratti pubblici
Sito internet SITAT Regione Toscana
Profilo del committente (Comune di Capannori)
Sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione o comunque entro i termini previsti nella richiesta formale di rimborso della S. A. Fermo restando che le spese saranno quantificate successivamente all'emissione delle fatture, si presume una spesa indicativa di circa 600 euro.

L'apertura delle offerte sarà effettuata il giorno 01 luglio 2019 alle ore 10:00 presso il Settore Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti - Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali, Assicurazioni del Comune di Capannori- Sede Centrale- Piano Secondo.

Ai sensi dell'art. 77 del Codice, è nominata da parte del Dirigente dell'Ufficio Gare un'apposita Commissione giudicatrice formata da n. 3 (tre) membri interni dei quali uno svolgerà il ruolo di Presidente, oltre un segretario verbalizzante, che, oltre alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per motivi di speditezza della procedura, nonché in ottemperanza delle Linee Guida ANAC N. 5, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, svolgerà le funzioni di seggio di gara, con il supporto del RUP.

Fermo restando le funzioni attribuite dalla Legge in relazione alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione, in qualità di seggio di gara:

- procede all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa relativa a tutti i lotti;
- verifica l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto, eventualmente attivando anche il procedimento di soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti; all'esito degli adempimenti suindicati, il Presidente della Commissione procede all'adozione del provvedimento amministrativo di ammissione/esclusione;
- apre in seduta aperta al pubblico le offerte tecniche, verificandone la regolarità formale.

Inoltre, esperiti i successivi compiti di valutazione delle offerte, in caso di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, supporta il RUP nel procedimento di verifica dell'anomalia

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

ART. 17 - AGGIUDICAZIONE e OBBLIGHI CONCERNENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO

A conclusione delle operazioni di gara, viene dichiarata dal Presidente della Commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, che è soggetta ad approvazione dell'organo competente della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione diviene efficace in seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla Legge.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 D.LGS. N. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Si rammenta che, in caso di fideiussione assicurativa, si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare delle garanzie di altre compagnie assicurative.

ART. 19 - RISPETTO D. LGS. 81/2008 (SICUREZZA LAVORO) E RISPETTO DEL PROTOCOLLO SINDACALE IN MATERIA DI APPALTI

L'impresa sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e della L.R.T. n.38/2007 .

A tal fine la Ditta è consapevole che la S.A., prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, provvederà a controllare il rispetto, da parte dell'impresa, dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in dettaglio:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) la nomina del medico competente;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori impegnati nel presente appalto.

L'impresa sarà tenuta inoltre al rispetto del protocollo di intesa sindacale in materia di appalti, sottoscritto dall'Amministrazione Comunale in data 7/12/2018 ed allegata alla presente procedura, formandone parte integrante e sostanziale.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Si ricorda l'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente.

ART. 21 - DIRITTO DI ACCESSO

Per il diritto di accesso, si applicano l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, gli artt. 22 e ss della L. 241/90 ss.mm. ed il DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003. Sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. A tal fine, il concorrente indicherà con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "*Documentazione Amministrativa aggiuntiva*".

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i facsimile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la P.A. a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

L'Ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali, Assicurazioni, (orario di apertura dell'Ufficio al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13,30), previo preventivo appuntamento contattando

ART. 22 - ALTRE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY ED ANTICORRUZIONE E NORME DI CHIUSURA

Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

E' fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

Il concorrente partecipando alla presente procedura dichiara di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'autorità che, se ritiene che siano rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e alla legislazione vigente in materia di appalti oltre che a quelle afferenti l'oggetto di tale procedura di gara, in quanto compatibili, sia sovranazionali che nazionali e/o regionali e quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto.

*Il Dirigente del Settore
"Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti"
e Responsabile Unico di Procedimento*

Dott. Paolo Pantanella

